

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Codesto Comune nel far riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in relazione all'articolo 71 che elenca i requisiti professionali per l'accesso alle attività di commercio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, chiede se si intende escluso il requisito dell'attività esercitata "in proprio" non essendo riportato nella formulazione del citato articolo 71, comma 6.

Chiede, altresì, se il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea, di cui rispettivamente alle lettere a),b) e c) del citato comma 6, che abbiano oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, diano diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

Al riguardo si fa presente quanto segue:

Con riferimento al primo quesito si allega la nota n. 53422 del 18 maggio 2010, nella quale, al punto 2), la scrivente Direzione generale si è già espressa sulla questione e ha precisato che, è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, anche l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Il soggetto che ha esercitato legittimamente l'attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l'aver esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che l'articolo 71, comma 6, lettere a), b) e c), individua i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone. Detti requisiti, quindi, consentono di dimostrare il possesso della qualificazione sia per l'attività di vendita che di somministrazione.

Di conseguenza, il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del citato comma 6, che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

La finalità della disposizione, infatti, è quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (vendita e somministrazione) i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei due settori.

Non solo, ad avviso della scrivente, può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per ambedue i settori, anche il possesso dell'iscrizione al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Quanto sopra in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad opera dell'articolo 71, comma 3, del citato decreto n. 59: l'abrogazione del predetto comma 5, infatti, consente di superare il limite temporale di validità dell'iscrizione al REC (ossia il quinquennio successivo alla data del 24 aprile 1999) determinato dal richiamo nella lettera c) del comma 5 al quinquennio precedente e alla soppressione del REC a far data dal 24 aprile 1999 (cfr. punto 2.7 della circolare 28 maggio 1999, n. 3467, che si allega).

IL DIRETTORE GENERALE
F.to *Gianfrancesco Vecchio*